

Penale Sent. Sez. 2 Num. 213 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 05/07/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza della CORTE APPELLO di ROMA, del
30/03/2017

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *PAOLA FILIPPI*
che ha concluso per *l'irrimediabilit  del reato*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditodifensori Avv. *A...*

è rispettato ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/3/2017 la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma che il 25/7/2016, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la penale responsabilità di [redacted] in ordine al delitto di cui all'art. 55 comma 1 del D.Lvo 23 1/2007 per aver indebitamente utilizzato presso un esercizio commerciale una carta di credito falsificata contenente i dati di altra carta, essendo inoltre in possesso anche di ulteriori carte di credito falsificate o alterate.

2. Ricorre per Cassazione il [redacted], a mezzo del suo difensore deducendo:

2.1. La violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 55 del D.Lvo 23 1/2007, assumendo il ricorrente che l'utilizzo indebito di supporti magnetici clonati configurerebbe, invece, il reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter cod. pen.

2.2. La violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, per essersi negate le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.

3.1. Il primo motivo di ricorso è infatti, manifestamente infondato, in quanto in situazioni assimilabili per la natura dell'azione a quella qui in esame questa Corte di Cassazione ha avuto ripetutamente modo di evidenziare che integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e non quello di frode informatica di cui all'art. 640 - ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un Istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, perché il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l'utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55 (Sez. 6, n. 1333 del 04/11/2015, Rv. 266233; Sez. 2, n. 50140 del 13/10/2015, Rv. 265565).

Il reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter cod. pen., invece, si configura nella condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetra abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettua illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri (Sez. 2, n. 50140 del 13/10/2015, Rv. 265565 cit. che,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in motivazione, ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo "fraudolento" del sistema informatico; cfr. anche Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Rv. 264774; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Rv. 250113).

Nel caso in esame, al () non è stato contestato alcun uso fraudolento di un codice di accesso ad un sistema informatico, né alcun abusivo intervento sul sistema ma, nel difetto di tali elementi specializzanti, soltanto il pagamento di merce con l'uso di supporti clonati, sicché deve ritenersi manifesta l'infondatezza della prospettazione difensiva di cui al primo motivo di ricorso.

3.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di impugnazione, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali nel caso di specie i numerosi precedenti penali del ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Analogamente, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, essendosi giustificata la pena con riferimento, oltre che ai già ricordati precedenti penali per fini di lucro da cui è gravato il ricorrente, dalla gravità del fatto e dal danno cagionato alla persona offesa.


4. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 5 luglio 2018

Il Consigliere estensore
Dott. Luciano Imperiali



Il Presidente
Dott. Matilde Cammino



Corte di Cassazione - copia non ufficiale